

ranno adottate nelle leggi finanziarie annuali.

- 7. 2.** (ex 7. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare un uso ecologicamente più con le seguenti: garantire un uso ecologicamente

- 7. 3.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in continuità con quanto già previsto dall'articolo 17, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni e dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e finalizzato altresì a favorire una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione. Da detti interventi non derivano aumenti della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

- 7. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,con particolare riferimento alla riduzione dei composti organici volatili (c.o.v.).

- 7. 4.** Di Teodoro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione pari a tre centesimi di euro per ogni litro.

1-ter. Il gettito derivante dall'aumento di cui al comma 1-*bis* è destinato prioritariamente alla sostituzione del parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi a basso impatto ambientale.

- 7. 6.** (ex 7. 6.) Lion, Pecoraro Scanio.

(A.C. 2144 - Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sopprimerlo.

- 8. 1.** (ex 8. 5.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — *(Riforma dell'imposta regionale sulle attività produttive).* — 1. Il Go-

verno, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il cosiddetto « terzo binario » e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,

8. 7. (ex 8. 10.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* di revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto, nonché del comma 144, lettera e), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la fissazione al 7,25 per cento dell'aliquota dovuta dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché dall'impresa manifatturiera con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

8. 13. (ex 8. 1.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* in materia di coordinamento della presente riforma con la finanza locale, secondo i seguenti principi e criteri:

a) graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro;

b) attribuzione agli enti locali, in sostituzione dell'IRAP e delle attuali partecipazioni, del gettito delle imposte erariali di tipo indiretto, riscosse a livello territoriale, quali accise, imposte sui servizi e sui consumi.

8. 2. (ex 8. 7.) Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il « terzo binario » e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

8. 5. (ex 8. 15.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per ridurre il prelievo attraverso la deduzione dalla base imponibile di 10.000 euro sia per il soggetto passivo dell'imposta che per i dipendenti dello stesso fino ad un massimo di quattro e cioè fino ad un massimo di 50.000 euro.

8. 4. (ex 8. 17.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la riduzione di almeno il 30 per cento della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese.

- 8. 3.** (ex 8. 14.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* sostituzione nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) degli oneri sociali gravanti sul lavoro e, in quanto finanziariamente compatibile, del costo del lavoro, anche utilizzando in parziale o totale sostituzione l'inserimento degli ammortamenti.

- 8. 6.** (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: eliminazione *con le seguenti:* riduzione dell'incidenza.

- 8. 9.** (ex 8. 16.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costo del lavoro *aggiungere le seguenti:* e degli oneri finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dal presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione degli accan-

tonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 8. 10.** (ex 8. 11.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per le imprese fino a 10 dipendenti.

- 8. 11.** (ex 8. 13.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto.

- 8. 20.** Grandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito.

- 8. 12.** (ex 8. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Canone RAI).

1. Il canone RAI è trasformato in una tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale di competenza regionale.

8. 02. (ex 8. 06.) Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Canone RAI).

1. Il canone RAI è trasformato in una tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico attribuita alle regioni.

8. 03. (ex 8. 05.) Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Servizio di riscossione).

1. La riforma del sistema fiscale della presente legge deve prevedere un moderno sistema di riscossione secondo i seguenti principi e criteri:

a) superamento dell'attuale sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione coattiva mediante ruolo;

b) affidamento del servizio di riscossione dei tributi erariali al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) facoltà per gli enti locali di gestire autonomamente il servizio di riscossione per le imposte di propria competenza.

8. 01. (ex 8. 04.) Sergio Rossi.

(A.C. 2144 – Sezione 8)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;

b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

5. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

6. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da partecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — *(Attuazione e copertura finanziaria).* — 1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati

rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.

3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.

4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da partecipazioni.

6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è modulata fino alla fine del comma con le seguenti: ,tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere, entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

9. 1. (ex 9. 28.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

9. 2. (ex 9. 27.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le se-

guenti: e comunque non oltre il 1° gennaio 2004,

9. 3. (ex 9. 26.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: tenuto anche conto fino alla fine del comma.

9. 20. (ex 9. 3.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale.

9. 4. (ex 9. 21) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione la riforma deve in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.

9. 7. (ex 9. 25.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.

9. 8. (ex 9. 14.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. 10. (ex 9. 23.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche considerando il livello medio d'imposizione locale;

9. 12. (vedi 3. 30.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi, Pinza, Stradiotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nella legge finanziaria sono indicate contemporaneamente le risorse correlate da impegnare per politiche di equità sociale secondo le seguenti priorità:

a) estensione del reddito minimo garantito a tutte le aree svantaggiate del nostro territorio nazionale ed incremento del suo importo;

b) aumento dell'indennità di disoccupazione fino ad un importo pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione;

c) maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con particolare riguardo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed incremento dell'assegno per il terzo figlio.

9. 13. (vedi 3. 116.) Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Agostini, Visco, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Nicola Rossi, Turco, Battaglia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

9. 22 (ex 9. 5.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.

9. 14. (ex 9. 22.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

* **9. 41** (ex 9. 1.) Boato, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

* **9. 15** (ex 9. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: restano garantiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

9. 40. (ex 9. 2.) Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.

(Approvato)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: da trasferimenti o da partecipazioni con le seguenti: con l'attribuzione del gettito delle imposte indirette, riscosse a livello territoriale, quali accise, imposte sui servizi e sui consumi.

9. 16. (ex 9. 11.) Sergio Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I decreti legislativi, di cui al comma 1, devono prevedere la redazione da parte dell'amministrazione finanziaria di un documento sul gettito dei tributi erariali, relativi al nuovo sistema fiscale, riscossi per tipologia di tributo almeno a livello regionale.

9. 18. (ex 9. 9.) Sergio Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I decreti di attuazione devono prevedere il coordinamento del nuovo sistema fiscale statale con la finanza locale, al fine di non compromettere la diminuzione della pressione fiscale erariale derivante dall'attuazione della presente riforma.

9. 17. (ex 9. 10.) Sergio Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Contestualmente all'attuazione della riforma si adeguano gli ordinamenti fi-

nanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, garantendo l'assenza di effetti finanziari negativi.

9. 42. (ex 9. 6.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Alle regioni e agli enti locali è consentito recuperare tramite trasferimenti erariali il minor gettito derivante dal nuovo sistema delle deduzioni introdotto dalla riforma dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente con apposito decreto l'entità di tali trasferimenti.

9. 19. (ex 9. 19.) Coluccini, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvede a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza.

9. 02. (ex 9. 07.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

(A.C. 2144 — Sezione 9)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, cia-

scuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati ri-

spettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'adozione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Disposizioni finali).

Sopprimerlo.

10. 5. (ex 10. 1.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della successiva legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi segui-

ranno la stessa procedura nell'anno successivo.

10. 10. (ex 0. 2. 39. 2). Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri, Cima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti.

10. 1. (vedi 10. 4.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'entrata in vigore del o dei decreti avviene in ogni caso previa approvazione definitiva della legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti è contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguono la stessa procedura nell'anno successivo.

10. 2. (ex 10. 10.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 4, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente: non.

10. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente: non.

10. 7. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

10. 4. Grandi.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo aggiungere la seguente: non.

10. 8. Giordano, Russo Spena.

(A.C. 2144 – Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'esigenza, da parte degli invalidi, di utilizzare anche veicoli di cilindrata superiore a quella oggi prevista,

impegna il Governo

ad eliminare, ai fini dello sconto IVA, il limite attualmente in vigore.

9/2144/1. Germanà.

La Camera,

premessi che:

è in atto un notevole contenzioso tra le autorità portuali e l'amministrazione finanziaria, relativa all'applicazione dell'imposta di registro (applicata da molte autorità portuali) o dell'IVA ai canoni di concessione di beni demaniali rilasciati dalle autorità portuali;

al riguardo, un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza del 25 luglio 2001, n. 10097) ha stabilito che è commerciale l'attività degli enti portuali con il conseguente assoggettamento ad IVA (e non a registro) dei canoni per la concessione demaniale;

a seguito del contenzioso in corso, le autorità portuali e le imprese concessionarie si trovano in grave difficoltà tanto per i periodi pregressi quanto per il futuro in assenza di una specifica disposizione normativa che elimini qualsivoglia dubbio in proposito;

in tal modo, si vuole risolvere, in armonia con l'orientamento della Suprema Corte, il suddetto conflitto, che finirebbe per penalizzare gli enti chiamati a gestire i beni del demanio marittimo;

il riconoscimento dell'assoggettamento ad IVA dei rapporti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo potrebbe portare ad eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata anche per annualità successive,

impegna il Governo

ad adottare un'interpretazione che salvaguardi i principi espressi dalla Suprema Corte, ricercando, al contempo, una soluzione che non penalizzi eventuali comportamenti difformi adottati in passato dalle imprese.

9/2144/**2**. Leo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2144, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

premesso che:

gli articoli 1 e 5 recano rispettivamente delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale e disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

le società in fase di avviamento presentano una struttura di bilancio caratterizzata dall'elevato peso degli investimenti e delle spese di inizio di attività necessarie al raggiungimento di livelli dei costi di produzione che permettano il confronto concorrenziale;

per alcune attività, come quelle ad alta intensità tecnologica caratterizzate da un punto di equilibrio economico-finanziario protratto nel tempo, i rientri di tali investimenti si realizzano nel medio-lungo periodo, conseguenza del numero ridotto della base clienti, proprio delle fasi di inizio attività;

per questi operatori, nel breve periodo, al credito IVA sugli investimenti realizzati non si contrappone la formazione di IVA a debito, originata dai ricavi che gli investimenti sono destinati a generare;

per questi motivi, la formazione di crediti IVA assume natura strutturale negli anni di realizzazione degli investimenti, costringendo gli operatori (visti anche i tempi di rimborso dei crediti in questione) all'apertura di linee di credito finanziariamente molto onerose,

impegna il Governo

ad individuare meccanismi volti ad attenuare la formazione dei crediti IVA che assumono natura strutturale, al fine di incentivare l'investimento in capitale produttivo.

9/2144/**3**. Bornacin, Verdini, Cozzi, Casero, Parolo, Ricciotti.

La Camera,

premesso che:

le imprese termali sono impegnate in complessi ed ingenti investimenti per il ripristino e la messa in funzione del patrimonio termale e per rendere tale attività economicamente e finanziariamente compatibile;

il costo di tali investimenti è resto molto più oneroso, rispetto ad altri settori industriali, dal fatto che, svolgendo attività esenti dall'IVA (prestazioni di cure termali), non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti per investimenti (mediamente fra il 10 ed il 20 per cento in più);

occorre favorire gli investimenti per consentire il pieno sviluppo anche occupazionale del settore,

impegna il Governo

ad adottare ogni soluzione per consentire almeno il pieno e completo recupero del-

l'IVA sul costo degli investimenti sostenuto dalle aziende termali.

9/2144/4. Degennaro.

La Camera,

premessò che:

dal 1° gennaio 2001 le imprese che operano sui mercati internazionali hanno visto colpita la propria competitività a seguito dell'introduzione della tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero;

tale normativa (articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) ha negativamente inciso sui costi del personale italiano all'estero, rendendo gravosa e oltremodo complessa per le imprese italiane la gestione dei propri dipendenti e tecnici di fiducia;

a differenza dei maggiori competitori europei (si veda per esempio la disciplina applicata alle maestranze francesi) i lavoratori dipendenti italiani impiegati per l'esecuzione di commesse all'estero possono essere soggetti nell'immediato a tassazione sia nel paese in cui prestano la propria attività sia in Italia;

la riforma del sistema fiscale erariale appare l'occasione giusta per ripristinare l'esclusione dall'imponibile IRPEF del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in modo da evitare la doppia imposizione « di fatto », conseguente al ritardo dei meccanismi di recupero in Italia del prelievo su tali redditi effettuato nei Paesi in cui gli stessi vengono prodotti

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito della riforma delle imposte sul reddito, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, soluzioni che evitino la doppia imposizione nei confronti del lavoratore e che rendano più semplificata la gestione del rapporto di lavoro da parte

dell'impresa nella qualità di sostituto d'imposta.

9/2144/5. Patria.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premessò che:

il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha abolito sugli spettacoli e ha contemporaneamente istituito l'imposta sugli intrattenimenti;

lo stesso decreto legislativo n. 60 del 1999 ha poi introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 74-*quater* che prevede per tutti gli spettacoli compresi nella tabella C alcuni onerosi adempimenti di carattere formale e che in questa tabella C è stata ricompresa anche l'attività fieristica.

è evidente come l'attività fieristica non possa essere considerata in alcun modo attività di spettacolo sia per la sua intrinseca natura sia per le differenti modalità di svolgimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel riordino dei sistemi speciali dell'IVA, l'esclusione dell'attività fieristica dalle attività degli spettacoli, con inclusione nel regime ordinario dell'IVA.

9/2144/6. Sergio Rossi.

La Camera,

premessò che:

la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, ha istituito la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni, e successive modifiche, noto come canone RAI;

la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha modificato il sistema

di finanziamento della RAI attraverso la devoluzione alla società della quasi totalità dei canoni,

impegna il Governo

compatibilmente con la ristrutturazione della RAI, a regionalizzare una parte del canone in modo da trasformarlo in tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale;

per la rimanente parte del canone a considerare idonee iniziative normative finalizzate alla soppressione della suddetta tassa e a reperire le corrispondenti risorse finanziarie derivanti dal pagamento della stessa attraverso la fiscalità generale.

9/2144/7. (Nuova formulazione) Cè, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Sergio Rossi.

La Camera,

considerata la situazione sociale economica e finanziaria della vita nelle carceri italiane, caratterizzata strutturalmente da carenze e insufficienze che si ripercuotono:

sulle attività produttive e lavorative di reinserimento dei detenuti;

sugli acquisti di servizi e prodotti farmaceutici utili per l'assistenza sanitaria;

sugli incentivi alle imprese che offrono lavoro interno ed esterno ai detenuti,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma del sistema fiscale statale e in particolare dell'imposta sul valore aggiunto, ad abbassare al massimo le aliquote relative sulle transazioni di beni e servizi da e per il sistema carcerario italiano.

9/2144/8. Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

è in atto un contenzioso di notevole entità tra gli istituti di vigilanza privati e

l'amministrazione finanziaria, relativamente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni degli istituti di vigilanza;

quanto stabilito dal decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, prevedeva una specifica disciplina per il settore, stabilendo il regime di esenzione a favore delle « prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge n. 1952 del 1935;

le disposizioni riprodotte nella suddetta formulazione hanno generato una condizione di incertezza nell'applicazione della norma e, pertanto, la materia è stata oggetto di numerose decisioni, sia delle commissioni tributarie che della Corte di cassazione che hanno tutte concluso per l'esenzione di dette prestazioni dall'Iva;

l'amministrazione finanziaria, nonostante dette decisioni non ha ratificato la propria interpretazione, concludendo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che anche il Consiglio di Stato si è espresso in merito all'esigenza dell'adozione di una norma interpretativa che chiarisca l'assoggettabilità ad IVA delle prestazioni effettuate dagli Istituti di vigilanza privata armata e scorta valori;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla sospensione delle azioni di contenzioso concernenti l'applicazione dell'Iva alle prestazioni degli Istituti di vigilanza o quantomeno alla non applicazione di sanzioni ed interessi, in considerazioni delle condizioni di obiettiva incertezza che hanno riguardato il particolare profilo impositivo, come disciplinato dal decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983.

9/2144/9. Conte.

La Camera,

premessi che:

la perdita di ruralità di fabbricati di migliaia di piccoli proprietari, che si dedicano alla coltivazione non come attività primaria, ma abitualmente e manualmente, comporterà l'accatastamento dei medesimi fabbricati come urbani, con la grave conseguente tassazione degli stessi sia ai fini ICI che ai fini IRPEF;

in genere i possessori di tali fabbricati sono pensionati che, vivendo nelle loro case di campagna, coltivano i loro piccoli appezzamenti e contribuiscono al popolamento delle zone di montagna;

in seguito all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, che ha determinato i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, fissati alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, i fabbricati in questione non sono considerati rurali a causa del mancato raggiungimento di un certo volume d'affari collegato all'attività agricola svolta;

per ovviare al problema era stata proposta la proroga del termine al 31 dicembre 2002 per procedere all'accatastamento a urbano dei fabbricati suddetti, in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2002, l'emendamento, approvato in prima lettura al Senato ed inserito nel testo pervenuto alla Camera dei deputati, è stato soppresso durante l'*iter* del provvedimento alla Camera;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini per l'accatastamento e nel contempo a rimodulare i requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità, affinché i piccoli agricoltori nelle zone montane non siano costretti ad abbandonare la loro attività agricola, contribuendo al fenomeno dello spopolamento delle comunità montane.

9/2144/10. Guido Rossi, Caparini, Parolo.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame non considera in maniera adeguata dal punto di vista fiscale la particolarità delle associazioni e delle imprese *non profit* e del cosiddetto terzo settore;

viceversa il volontariato, l'economia cosiddetta sociale ed il terzo settore, rappresentano una risorsa importante per la società italiana nel suo complesso, il rinnovamento dello stesso *welfare state* del nostro Paese, l'estensione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale e democratica della nazione;

impegna il Governo,

a valorizzare tale apporto alla società italiana prevedendo un particolare regime fiscale che faciliti il loro operare ed incoraggi la partecipazione diretta dei cittadini alle loro attività.

9/2144/11. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

la leva fiscale deve contribuire a determinare forme di riequilibrio territoriali in favore delle aree svantaggiate ed in particolare quelle interne caratterizzate da piccoli comuni in via di spopolamento;

in queste realtà i servizi essenziali soprattutto in materia socio-assistenziale e sanitaria rischiano di essere pregiudicati in contrasto con il dettato costituzionale;

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione della delega,

a prevedere sgravi per l'acquisto della casa e/o per l'affitto in favore delle giovani coppie che decidono di vivere nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti;

a prevedere per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti meccanismi di incentivazione per le attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere e a sostenere l'agricoltura come settore fondamentale sia sotto l'aspetto economico sia per quanto concerne la manutenzione del territorio;

a prevedere sgravi fiscali in favore delle famiglie che assistono gli anziani mantenendo la residenza e il domicilio nei piccoli comuni.

9/2144/**12.** Molinari, Realacci, Iannuzzi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lecce e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**13.** Montecchi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lecce e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**14.** Zani.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Latina e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**15**. Zanotti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Parma e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**16**. Raffaella Mariani.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pavia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**17**. Rossiello.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;